



COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell'umanità
SERVIZIO AMBIENTE

SERVIZIO ENERGIA E SERVIZIO ENERGIA PLUS

PER N.3 EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI

**BANDO E
DISCIPLINARE DI GARA**



1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. DD-2020-260, P.G. 20560/2020, esecutiva dal 04/03/2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il Servizio Energia e Servizio Energia Plus per n. 3 edifici scolastici comunali (rif. D.Lgs. 115/2008, Allegato II).

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura; modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli art. 3, comma 1 lettera sss) e dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto.

Il bando di gara è stato:

- Trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
- Pubblicato sul profilo committente www.comune.fe.it/contratti e sul SATER.

Il luogo di svolgimento del servizio è Ferrara.

CIG 8211007155

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'ing. Ferruccio Lanzoni – Dirigente del Servizio Edilizia.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione (SATER) di cui al successivo paragrafo 1.1 del presente disciplinare.

N.B. Si precisa che, a seguito delle recenti norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e fintanto che tali norme rimarranno in vigore, le sedute pubbliche previste dovranno svolgersi esclusivamente attraverso la piattaforma SATER a cui ciascun concorrente potrà collegarsi.

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)

Il Comune di Ferrara per l'espletamento della presente gara, si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER, accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (in seguito sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un personal computer collegato a internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 dpr 445/2000;
- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.2

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla gara devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.



1.2 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1 Bando di gara GUUE;
- 2 Disciplinare di gara;
- 3 Progetto ai sensi dell'art. 23 e ss. del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivi dei seguenti documenti:
 - Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati:

Allegato A	Normativa tecnica e legislativa di riferimento relativa all'espletamento del Servizio e alla realizzazione delle opere
Allegato B	Piano manutenzione preventiva impianti riscaldamento, produzione ACS
Allegato C	Elenco Edifici- impianti, obiettivo di consumo, fattori di aggiustamento, suddivisione quote del canone
Allegato D	Documentazione relativa agli edifici e indicazioni sugli interventi iniziali di riqualificazione energetica
Allegato AF	Analisi finanziaria
Allegato APE	Attestazioni di Prestazioni Energetica (APE) degli edifici in appalto
Allegato DUVRI	DUVRI
- 4 Mod. 1 istanza di partecipazione e suoi allegati (mod. 1-bis e mod. 1-ter);
- 5 Mod. 2 DGUE;
- 6 Mod. 3 offerta economica (file unico) composto di due parti:
 - E.1 Modulo per l'offerta economica;
 - E.2 Composizione della quota degli interventi iniziali di riqualificazione;
- 7 Mod. 4 dichiarazione assolvimento imposta di bollo (in alternativa al Mod. F23 o all'autorizzazione all'assolvimento virtuale);
- 8 Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).



La documentazione di gara è disponibile sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, in quanto per l'espletamento della presente gara il Comune di Ferrara si avvale del SATER ed è inoltre reperibile, solo per la consultazione del bando, del disciplinare e del capitolato speciale, sul profilo del committente, Comune di Ferrara, all'indirizzo: <http://www.comune.fe.it/contratti> .- sezione Bandi di gara.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare **entro le ore 12:00 del giorno 24/06/2020**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno **fornite entro le ore 12:30 del giorno 01/07/2020**, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati **secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica"** (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

La presente gara è bandita ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010, per quanto ancora vigente, ed ha ad oggetto l'affidamento quanto meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto, ossia l'affidamento del Servizio



DISCIPLINARE DI GARA

Energia e Servizio Energia Plus (rif.D.Lgs.115/2008, Allegato II) per gli edifici comunali come dettagliatamente indicato in Allegato C.

CPV: 50721000-5 Messa in opera di impianti di riscaldamento.

L'appalto è costituito da un unico lotto data la peculiarità dell'affidamento, tale per cui le attività sono strettamente correlate tra loro sia per le modalità esecutive previste, sia per la situazione materiale e giuridica dei luoghi ove i servizi si svolgono, pertanto non si ravvisa la possibilità di suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o lotti prestazionali in maniera tale da assicurare funzionalità ed efficienza del servizio.

L'affidamento si configura come un appalto misto di servizi e lavori, così come da art. 28 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ed in particolare è richiesta la fornitura di combustibile- energia vincolata al rispetto degli obiettivi di contenimento del consumo annuale, la manutenzione e la conduzione degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda al fine di mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, oltre a quanto dettagliatamente indicato nel presente CSA. Per gli edifici per cui è richiesto il Servizio Energia Plus, oltre a quanto richiesto per gli edifici in Servizio Energia, è richiesta, quale obiettivo primario, la riqualificazione energetica degli edifici- impianti come descritto nell'Allegato D ("interventi iniziali") da realizzarsi entro la scadenza del primo anno contrattuale. Tutte le attività sono meglio dettagliate nel Capitolato d'Appalto.

L'affidamento si configura quale "appalto misto" a prevalenza servizi, ai sensi art. 28 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e con lavori di riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio classificati nelle categorie seguenti ai sensi dell'art. 62 del DPR 207/2010:

OG 1 "Edifici civili e industriali" nella classifica II

Il servizio richiesto nell'appalto è riconducibile al numero di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) **71314200-4 (Servizi di gestione energia)** e **45259300-0 (Riparazione e manutenzione di Centrali Termiche)**.

Il presente appalto reperisce le indicazioni della Direttiva 2017/27/UE del 25 settembre 2012, in quanto appalto di servizi a contenuto energetico significativo, che consentirà risparmi energetici a lungo termine.

Scopo dell'Appalto è il miglioramento dell'efficienza energetica e della qualità del Servizio con la finalità di conseguire un consistente risparmio energetico, di ottenere il rispetto di più elevati standard di sicurezza degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Le attività richieste sono finalizzate a garantire la continua funzionalità ed esercizio degli impianti, a prescindere dallo stato manutentivo e di funzionalità riscontrato al momento della consegna, e i livelli di confort termico richiesti per gli ambienti riscaldati.

L'IMPORTO A BASE DI GARA è fissato in 2.002.975,00 euro oltre a 105.773,00 euro per oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'Asta, oltre ad IVA nella misura di legge così determinato:

Servizio fornitura combustibile	567.580,00 €
Servizio Gestione – Manutenzione - Rispetto obiettivi di risparmio	286.414,00 €
Corrispettivo interventi iniziali – Lavori	606.264,00 €
Corrispettivo interventi iniziali – Forniture	542.717,00 €
SOMMANO – IMPORTO A BASE DI GARA	<u>2.002.975,00 €</u>
Oneri sicurezza gestione/ manutenzione	8.592,00 €
Oneri sicurezza interventi iniziali	97.181,00 €



SOMMANO – ONERI SICUREZZA	<u>105.773,00 €</u>
Totale base di APPALTO	2.108.748,00 €
IVA (22%)	463.924,56 €
Totale	2.572.672,56 €

Il corrispettivo annuo da corrispondere all'Appaltatore è determinato in base all'offerta economica, ed aggiornato come indicato all'art 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende **i costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato indicativamente in **€ 315.715,73** sul totale dell'appalto.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto è di **11 anni**, a far data dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di servizio. La durata del contratto tiene conto del costo stimato degli investimenti effettuati, come indicato nell'Allegato D e nell'Allegato AF.

5. SOGGETTI AMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 47 e 48 del Codice. Tra questi:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Si applicano al riguardo le disposizioni degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016;
- c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Si applicano al riguardo le disposizioni degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016;
- d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;



- g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Nel rispetto di quanto indicato nell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è consentita la partecipazione da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti.

È inoltre consentita la partecipazione agli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 62 DPR 207/2010 e dal presente Disciplinare.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, è **vietato** partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. Le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), è **vietato** partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi stabili).

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione.

Le reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lettera f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1 nel caso in cui la rete sia dotato di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete soggetto) l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà comunque indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 2 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (c.d. rete contratto) l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà comunque indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 3 nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC del 23 Aprile 2013 n. 3).



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica) tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se invece la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art 186-bis, comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art 53 comma 16-ter del d.lgs. del 2001 n. 165.

La Stazione Appaltante può escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora accerti che il concorrente si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80; in caso di presentazione di falsa documentazione o false dichiarazioni, la Stazione Appaltante provvede a comunicare il nominativo del partecipante all'ANAC, che, se ritiene sussistente dolo o colpa grave in relazione alla gravità e della rilevanza dei fatti oggetto di falsa comunicazione, dispone l'iscrizione del concorrente nel Casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto fino a due anni.

Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o imprese artigiane, nonché per i consorzi stabili, i requisiti generali di ammissione devono essere in possesso, **oltre che del consorzio, anche delle imprese indicate quali esecutrici del servizio**; per tutti gli altri operatori economici riuniti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al presente paragrafo deve essere verificato in capo **tutte le imprese componenti**.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti o adempiere a quanto previsto ai seguenti punti.

8. REQUISITI DI IDONEITA'

Ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure, per imprese non stabilite in Italia, nei registri professionale o commerciale dello Stato estero in cui è stabilita l'impresa, per le seguenti categorie:

- a) Settore «A» (impianti elettrici);
- b) Settore «C» (riscaldamento e climatizzazioni);
- c) Settore «D» (impianti idrosanitari);
- d) Settore «E» (impianti gas).



Le imprese non residenti in Italia sono tenute a dimostrare il possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale dimostrando di essere iscritte nei registri professionali o commerciali dello Stato estero in cui esse sono stabilite per un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura.

9. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA - SERVIZI

Ai sensi degli artt. 83, commi 1, 4 e 5, ed 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per partecipare alla presente gara, le imprese partecipanti devono soddisfare, i seguenti requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria attraverso le seguenti dichiarazioni e mezzi di prova:

- A. Fatturato generale: in ragione della particolare prestazione, ossia in relazione all'impegno finanziario richiesto ai concorrenti conseguenti alla durata pluriennale del contratto, si richiede di avere un fatturato minimo, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2016-2017-2018), almeno pari a canone annuale senza fornitura del combustibile 300.000,00 (IVA esclusa) complessivo, come da dichiarazione IVA o imposta equivalente per i concorrenti in ambito UE.
- B. Fatturato specifico: avere eseguito "servizi analoghi" nel settore oggetto della gara, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari (2016-2017-2018), per un importo complessivo annuale (IVA esclusa), pari almeno a 120.000,00 (IVA esclusa) complessivo

Nel caso di concorrenti costituiti da meno di tre esercizi, i requisiti di cui al presente articolo possono essere dimostrati anche con riferimento ad un numero inferiore di esercizi, fermo restando la dimostrazione della sussistenza del fatturato minimo annuale.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni di imprese, i requisiti di capacità economica e finanziaria generali e specifici di cui sopra possono essere cumulati in capo ad essi ancorché posseduti dalle singole imprese componenti, fermo restando che detti requisiti devono essere presenti in capo alla società mandataria in misura maggioritaria. La società mandataria dovrà parimenti eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), il requisito di cui ai punti A) e B) deve essere dimostrati direttamente dal consorzio, salvo il caso in cui si tratti di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016, per i quali si applica quanto previsto dall'art. 47 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

10. CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE – LAVORI

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016, per partecipare alla presente gara, gli operatori partecipanti dovranno soddisfare i seguenti requisiti, relativi alla capacità tecnica e professionale:

- a) Disporre della certificazione UNI CEI 11352: l'offerente deve dimostrare di essere in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma **UNI CEI 11352**
- b) Avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente, attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente), attraverso Registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 in corso di validità.
- c) Rispettare i requisiti richiesti dall'Allegato II al D.Lgs 115/2008 per fornire il "Servizio Energia Plus"
- d) Possesso di attestazione **SOA OG1 "Edifici civili e industriali" nella classifica II.**

In merito al punto d) si specifica che l'importo degli interventi iniziali previsti nei n. 3 edifici scolastici ammonta a 606.264,00 Euro per lavori.



Inoltre il concorrente è tenuto a:

- e) rispondere ai requisiti previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 74 e successive modificazioni, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 8;
- f) essere in possesso di un sistema di qualità aziendale conforme alle norme **ISO 9001, o altra certificazione equivalente**, in materia di prestazioni attinenti il contratto di "Servizio Energia Plus", certificato da ente e/o organismo accreditato a livello nazionale e/o europeo.

La Stazione Appaltante accetta parimenti altre prove attestanti l'adozione da parte dell'offerente di un sistema di gestione ambientale, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit).

IN FASE DI ESECUZIONE: L'aggiudicatario dovrà indicare il progettista responsabile del progetto che dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritto all'ordine degli ingegneri, architetti o al collegio dei periti industriali o dei geometri da almeno cinque anni;
- aver svolto complessivamente negli ultimi cinque anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione per un importo pari a 200.000,00 €

Si specifica che il nome del progettista indicato dal concorrente dovrà risultare in fase di esecuzione contrattuale come progettista responsabile della redazione della progettazione esecutiva richiesta dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, aggregazione di imprese di rete, o GEIE, i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui sopra devono essere posseduti da parte di **tutti gli operatori componenti**.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016, i requisiti indicati dal presente paragrafo devono essere posseduti **dal consorzio nel suo insieme, oppure dai singoli consorziati esecutori**.

I concorrenti devono inoltre avere, o impegnarsi ad attivare, al momento della firma del verbale di consegna degli impianti, una sede operativa, completa di magazzino e autorimessa, nel territorio circostante la sede dell'Amministrazione appaltante con raggio inferiore ai 50 km. In caso operatori economici a qualunque titolo raggruppati o consorziati, sarà necessario che anche una sola fra le imprese componenti sia titolare della predetta sede operativa.

11. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d, e) f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito elencati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure, per imprese non stabilite in Italia, nei registri professionale o commerciale dello stato estero in cui è stabilita l'impresa di cui al punto 8 deve essere posseduto da:



DISCIPLINARE DI GARA

- g) Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- h) Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica .

Il requisito relativo al fatturato generale di cui al paragrafo 9 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria dall'impresa mandataria

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al paragrafo 9 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria dall'impresa mandataria

I requisiti di cui al punto 10, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese/consorzio la capacità tecnico professionale richiesta devono essere posseduti dalle imprese del Raggruppamento / consorzio, secondo quanto indicato:

- i) Per quanto riguarda il punto d), il possesso delle attestazioni SOA, devono essere posseduti dalla/e impresa/e del Raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per la quale sono richieste tali qualificazioni;
- j) Per quanto riguardano i punti a), b), c), devono essere posseduti e dichiarati dal Raggruppamento nel loro insieme.

12. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o, per imprese non stabilite in Italia, nel registro professionale o commerciale dello stato estero in cui è stabilita l'impresa di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnico e professionale, ai sensi dell'art 47 del Codice, devono essere posseduti:

- k) per i consorzi di cui all'art 45, comma 2 lett. b) del Codice, **direttamente dal consorzio medesimo**;
- l) per i consorzi di cui all'art 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016 costituito da **meno di 5 anni**, i requisiti posseduti dalle imprese componenti il consorzio ed esecutrici del servizio sono sommati in capo ad esso.

13. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, l'offerente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti previsti dall'art 80 del D.Lgs 50/2016, ove risulti carente dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal presente disciplinare, potrà partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, presentando, nel rispetto del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Nello specifico il concorrente deve allegare alla domanda quanto indicato al punto 19 lettera H) del presente disciplinare di gara.



Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c. 12 del D.Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad escludere il concorrente ed escute la garanzia e segnalarlo ad ANAC.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, deve indicare in modo esplicito, compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, nonché la specificazione dei requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può a sua volta avvalersi di altro soggetto.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89 c. 8 del D.Lgs 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale viene rilasciato il certificato di esecuzione.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 89 del D.Lgs 50/2016 e non presentino la documentazione prevista dell'articolo succitato.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ed all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89 comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano i motivi obbligatori di esclusione, o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 ultimo periodo del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, comunica al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro il termine indicato, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non sono sanabili in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

14. SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata ogni ipotesi di cessione contrattuale.

In ordine ai subappalti, che dovranno essere comunque preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante, si richiama in particolare la piena osservanza delle disposizioni previste dall'art. 105 del



DISCIPLINARE DI GARA

D.Lgs n. 50/2016. Il subappalto o l'affidamento mediante cottimo è ammesso nei limiti del 40% dell'importo di contratto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice, modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/19 e dalla Legge n. 55 del 14/06/19.

E' fatto comunque divieto espresso all'aggiudicatario di subappaltare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla stessa gara. L'affidamento in subappalto, di qualsiasi parte dell'opera, sarà autorizzato solo se l'Impresa aggiudicataria presenterà apposita istanza e:

- avrà indicato, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intenda subappaltare;
- provvederà al deposito di copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto;
- documenterà, in capo al subappaltatore, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza:
 - o se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previsti dal piano di sicurezza e coordinamento;
 - o l'inserimento delle clausole previste ai sensi del D.Lgs. n.159 del 2011;
- presenterà dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. La stazione appaltante provvederà ad effettuare le verifiche delle condizioni di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 anche in capo al subappaltatore e al rilascio dell'autorizzazione.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di un ulteriore subappalto. Il contraente principale rimane comunque responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

15. GARANZIA PROVVISORIA

Tutti i partecipanti dovranno corredare la propria offerta di una "garanzia provvisoria" così come previsto dall'art. 93 D.Lgs. 50/2006, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta, ossia di **€ 42.174,96**. A tale importo si applicano le riduzioni previste dal succitato articolo, qualora l'operatore economico sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo art. 93, comma 7.

In caso di cumulo delle riduzioni ai sensi dell'art. 93 comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016, la riduzione successiva dovrà essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia fideiussoria, a favore del COMUNE DI FERRARA, deve essere presentata, a scelta dell'offerente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o in una delle altre forme indicate dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, ed in ogni caso deve essere **corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente prevedere:



DISCIPLINARE DI GARA

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività **entro quindici giorni** a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile;
- la validità **per almeno 180 gg.** decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

A) in formato elettronico, allegata sul SATER:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del d.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Il documento dovrà essere costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

B) in formato cartaceo:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- inviata in busta chiusa, sigillata, con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e pervenire al seguente indirizzo: Comune di Ferrara - Ufficio Protocollo Centrale - Piazza del Municipio n. 2 - 44121 Ferrara, entro il medesimo termine per la presentazione delle offerte.

La busta dovrà riportare esternamente le seguenti informazioni:

- Oggetto della gara;
- La ragione sociale della concorrente;
- L'indirizzo del destinatario;
- La dicitura "Cauzione provvisoria".

La busta può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00, fino al termine perentorio sopra indicato. La stazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.



N.B. In caso di invio in formato cartaceo, l'operatore economico deve in ogni caso allegare sul SATER copia scannerizzata dei suddetti documenti cartacei.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di RTI non ancora costituito, la polizza fideiussoria o assicurativa deve essere intestata **a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento** e deve essere sottoscritta **da tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo**.

Per fruire delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016, il concorrente è tenuto a segnalare il possesso della specifica qualificazione o certificazione unitamente alla presentazione della garanzia. Si precisa che:

- in caso di partecipazione in **raggruppamento temporaneo orizzontale**, sensi dell'art. 48, comma 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se **tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della certificazione indicata per poter ottenere la riduzione
 - in caso di partecipazione in **raggruppamento temporaneo verticale**, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'Aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del medesimo Decreto, verrà svincolata **entro trenta giorni** dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

16. SOPRALLUOGO

Non richiesto.



17. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 e sul sito dell'ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara (numero C.I.G. del presente appalto: **8211007155**).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema [pagoPA](#), il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

L'**operatore economico** (OE) che intende partecipare alla presente procedura aperta dovrà accedere al portale ANAC, generare l'avviso di pagamento pagoPA (identificato dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarlo con una delle seguenti modalità:

- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

18. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 07/07/2020.



È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia/stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera l'Agenzia/stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

L'Agenzia/stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere **sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) e il DGUE devono essere redatti utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale digitale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.



In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “Documentazione Amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

19. CONTENUTO BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Nella busta “Documentazione Amministrativa” l’offerente dovrà inserire, **a pena di esclusione dalla gara**, i seguenti documenti:

A. **Istanza di ammissione** (in bollo: € 16,00 ogni 100 righe) con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa e corredata da scansione di valido documento d’identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), redatta preferibilmente sul modello predisposto dalla stazione appaltante di cui al **Mod. 1 – Domanda di partecipazione** allegato al presente bando.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.



DISCIPLINARE DI GARA

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un **procuratore (generale o speciale)**, il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Il concorrente allega copia (scansione) del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Il concorrente, sulla domanda di partecipazione, dovrà **assolvere l'imposta di bollo** secondo quanto previsto dall'art.2, della PARTE I, dell'Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell'importo (€ 16,00 ogni 100 righe), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:

- Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Procura, di autorizzazione all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione,

oppure

- Copia del Modello F23 (punto 6 Ufficio Ente: TG5; punto 10: n. CIG; punto 11 Codice tributo: 456T;) dal quale si evince assolvimento bollo per gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/00 firmata digitalmente.

oppure

- mediante scansione dell'allegato Mod. 4 "dichiarazione assolvimento imposta di bollo", sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente/impresa mandataria/consorzio.

B. **DGUE**: tutte le dichiarazioni necessarie ai fini della presente gara dovranno essere rese preferibilmente tramite il DGUE predisposto dalla stazione appaltante e messo a disposizione sul SATER, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.

Qualora l'operatore decida di non usufruire della modulistica messa a disposizione della stazione appaltante dovrà comunque fornire tutte le informazioni richieste. Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto **da tutti i medesimi soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive**.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato (con esclusione delle parti barrate), dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

C. **Scansione semplice dell'attestazione SOA in corso di validità**, in copia dichiarata conforme all'originale che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica richieste nel presente disciplinare;

D. Copia scansionata del documento **PASSOE** generato dal sistema AVCPASS (stringa numerica di 16 cifre), La mancanza del PASSOE non comporta l'esclusione dalla gara, ma l'operatore economico sarà invitato ad integrare la documentazione amministrativa con il



PASSOE entro il termine di cinque giorni di calendario dalla richiesta, decorsi i quali si provvederà all'esclusione.

- E. **Cauzione o fidejussione provvisoria**, di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 prestata con le modalità di cui al punto 15 "GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA".
- F. **Ricevuta del versamento del contributo economico a favore dell'ANAC** come meglio specificato al punto 17 "PAGAMENTO A FAVORE DI ANAC". Il mancato versamento è causa di esclusione.

G. **Nel caso di avvalimento:**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - e) attestazione SOA da parte dell'impresa ausiliaria indicata dal concorrente (nel caso l'attestazione SOA sia oggetto di avvalimento);
- H. **Nel caso di consorzio stabile, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:** atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autenticata con indicazione delle imprese consorziate;
- I. **Nel caso di raggruppamento già costituito:** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun componente riunito. Al legale rappresentante della mandataria o consorzio ordinario deve essere conferita procura speciale per atto pubblico.
- J. **Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:** Atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia autenticata con indicazione del soggetto designato quale capogruppo, della quota di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun concorrente riunito o consorziato.
- K. **Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti.** Dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:



- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2015 (Codice dell'Amministrazione digitale o CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune), che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5: copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

oppure:

- copia autenticata del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del CAD.

20. CONTENUTO BUSTA “OFFERTA TECNICA”

Nella busta “OFFERTA TECNICA”, **a pena di esclusione**, deve essere contenuto un progetto firmato digitalmente da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La documentazione relativa all'Offerta Tecnica dovrà essere predisposta come segue:

Relazione tecnico – descrittiva redatta per punti seguendo l'indicazione dei sub criteri riportati nella tabella oggetto di valutazione (vedi paragrafo 23) nel caso della presentazione di migliorie rispetto quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), queste devono essere indicate in modo chiaro e sintetico, con formattazione simile al CSA, e l'indicazione dell'articolo del CSA a cui fa riferimento la miglioria.

L'Offerta Tecnica non deve recare alcun riferimento ai prezzi o al ribasso d'asta.

Per la sottoscrizione dell'offerta tecnica valgono le medesime regole in precedenza esplicitate per la compilazione dell'istanza di ammissione alla gara, fermo restando che gli elaborati progettuali dovranno essere firmati anche dai progettisti.

Nell'offerta dovranno essere compresi anche tutti i lavori propedeutici e necessari alla realizzazione “a regola d'arte” degli interventi indicati; in ogni caso tali lavori sono da considerarsi a carico dell'Aggiudicatario. Il concorrente, pertanto, nell'offerta proposta dovrà considerare lo stato dei luoghi, degli edifici e degli impianti, dovrà individuare e valutare anche tutte le lavorazioni propedeutiche e complementari, necessarie alla messa in funzione o alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione.

Tutte le opere dovranno essere realizzate seguendo le vigenti norme nazionali e regionali, in particolare quelle in materia di efficienza energetica.

L'intero sviluppo progettuale di quanto offerto, comprese le ulteriori migliorie proposte dall'offerente, sarà a carico dell'Aggiudicatario.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, GEIE o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese, GEIE o consorzio.

La Documentazione sopra richiesta dovrà essere presentata secondo le seguenti prescrizioni:

- La relazione tecnica dovrà essere formata da massimo 45 facciate, formato A4, carattere Arial, dimensione carattere 11, interlinea singola. Oltre eventuali allegati (schede tecniche, disegni, foto) per un numero massimo di 5 fogli complessivi formato A3.

La documentazione dovrà essere, altresì, sottoscritta da eventuali imprese collegate o controllate che eseguano in tutto o in parte del servizio.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'Offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa dalle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi della L. 241/1990. Si precisa, comunque, che ogni decisione ultima in merito alle valutazioni della riservatezza delle offerte sarà di competenza della Stazione Appaltante.



21. CONTENUTO BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La busta “OFFERTA ECONOMICA” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica è formulata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> e deve contenere i seguenti elementi:

a) offerta economica predisposta sul SATER che contiene:

- 1) ribasso unico percentuale come risultante dalla compilazione del Mod. 3 offerta economica (vedi infra);
- 2) la stima complessiva dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso inserire a sistema copia scansionata della procura autenticata firmata digitalmente) ovvero:

- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta da parte dei legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento;
- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione delle offerte dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria;
- nel caso di Consorzio stabile/produzione lavoro dal Legale Rappresentante del Consorzio.

b) La busta “offerta economica” **contiene, altresì, il Modello 3 “offerta economica”** predisposta dalla stazione appaltante (file unico composto di due parti: Modulo per l’offerta; economica; Composizione della quota degli interventi iniziali di riqualificazione) e contiene i seguenti elementi:

- 1) i prezzi offerti compilando le rispettive celle evidenziate in azzurro, esprimendo i valori offerti sia in cifre sia in lettere.

In caso di discordanza (es: manomissione, errato utilizzo del file etc.) tra il valore R risultante dell’Allegato “Offerta Economica” e i valori delle singole voci inserite, saranno ritenuti validi i prezzi indicati in lettere.

- 2) l’importo dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che costituiscono costi per l’esecuzione dell’appalto di cui il concorrente ha già tenuto conto nella formulazione dell’offerta; l’importo dovrà essere indicato negli appositi campi predisposti nell’allegato “Offerta Economica”.

Il Mod. 3 “offerta economica” deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso inserire a sistema copia scansionata della procura autenticata firmata digitalmente) ovvero:

- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta da parte dei legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento;
- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione delle offerte dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria;
- nel caso di Consorzio stabile/produzione lavoro dal Legale Rappresentante del Consorzio.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse.

Nella busta contenente l’offerta non devono essere inseriti altri documenti.



Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

N.B. In caso di difformità tra l'importo indicato nell'offerta economica predisposta sul SATER, di cui alla lettera a) e quello indicato nel modulo offerta economica predisposto dalla stazione appaltante di cui alla lettera b), prevale quello indicato nell'offerta economica predisposta sul SATER.

22. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta (ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.).

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato all'offerta migliore individuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e sub criteri di valutazione e relativi punteggi e sub punteggi indicati nelle descrizioni a seguito.

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata con provvedimento interno all'Amministrazione.

Ove risulterà attivo l'Albo Nazionale dei Commissari, si provvederà alla nomina della Commissione ai sensi delle linee guida 5 e alle indicazioni emesse da ANAC.

Criteri di valutazione:

Offerta Tecnica:	70 punti
Offerta Economica:	30 punti
Totale:	100 punti

Punteggio relativo all'offerta tecnica

Ogni proposta sarà valutata tenuto conto della **qualità degli elaborati di progetto presentati e loro completezza e chiarezza**, verrà valutato il grado di approfondimento della proposta



DISCIPLINARE DI GARA

progettuale e il dettaglio dei particolari costruttivi sviluppato, tali da definire l'aspetto estetico e architettonico dell'intervento, con le specifiche tecniche dei materiali previsti.

I punteggi relativi al criterio tecnico saranno assegnati in base ai sub-criteri di seguito indicati:

CRITERI DI VALUTAZIONE			Punteggio (max)
A	Scelta progettuale e sue modalità di inserimento nel contesto esistente: verrà valutata la qualità della proposta progettuale con esclusivo riguardo alla posa, all'impatto estetico prodotto, alla minimizzazione della gestione manutentiva dei materiali impiegati e alla Qualità dei materiali offerti . Si specifica che ai fini della valutazione del presente criterio non si terrà conto delle ulteriori migliorie offerte.		16
B	Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio impianti (per gli edifici interessati dagli interventi iniziali). Sarà valutato: il sistema proposto dall'offerente per la specifica fonte energetica; l'installazione di apparecchi divisionali per la misura dell'energia e per l'acquisizione, elaborazione e archiviazione dei dati che consentono di valutare le prestazioni degli impianti; le modalità di condivisione dello storico dei dati con l'Amministrazione.		8
C	Organizzazione del cantiere: verranno valutate il grado di approfondimento delle risorse impiegate, la composizione del cantiere, la durata delle lavorazioni previste		6
D	Tempi di esecuzione della progettazione e dei lavori: verranno valutate le risorse impegnate al fine di garantire il rispetto delle tempistiche delle fasi di esecuzione ed esecuzione dei lavori		6
E	Servizio di gestione Impianti in base ai seguenti punti:		18
	E1 - Verranno valutate le migliorie rispetto alle attività descritte nel CSA le quali costituiscono il minimo prestazionale.	6	
	E2 - Saranno valutate le risorse e le apparecchiature impegnate al fine verificare periodicamente il rispetto dell'obiettivo del contenimento dei consumi energetici.	6	
	E3 - Saranno valutate le modalità di comunicazione ed i rapporti periodici verso l'Amministrazione in merito al monitoraggio dei consumi energetici, le eventuali azioni eseguite nel caso della presenza di consumi critici rispetto quanto indicato dagli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di risparmio energetico.	6	
F	Servizio di manutenzione ordinaria: Verranno valutate le migliorie rispetto alle attività descritte nel CSA le quali costituiscono il minimo prestazionale		6
G	Servizio di pronto intervento: Verranno valutate le migliorie rispetto alle attività descritte nel CSA le quali costituiscono il minimo prestazionale		6



H	Sensibilizzazione del personale e pubblicità: le azioni che l'offerente si impegna ad eseguire al fine di informare gli utenti degli edifici sugli orari e modalità dell'erogazione del servizio, la modalità di utilizzo del servizio da parte degli utenti, l'uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia, i consumi energetici annui dell'edificio distinti per singola fonte energetica.	4
---	--	---

La Commissione, in seduta riservata, esaminerà le offerte tecniche e provvederà all'attribuzione dei punteggi seguendo quanto indicato nelle linee guida pubblicate dall'ANAC per gare di lavori, servizi e forniture. La valutazione viene effettuata con **“Metodo aggregativo-compensatore”**.

Si procederà con l'attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti da parte di ciascun commissario. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sub criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

1 = Ottimo

0,90= Più che buono

0,80= Buono

0,70= Discreto

0,60= Sufficiente

0,50= Quasi sufficiente

0,40= Insufficiente

0,30= Gravemente insufficiente

0,20= Negativo

0,10= Quasi del tutto assente - quasi completamente negativo

0 = Assente - completamente negativo

Si precisa che la parametrizzazione verrà effettuata **con riferimento ai singoli sub-criteri indicati nella Tabella che precede**. Non verrà effettuata la seconda riparametrizzazione sul punteggio complessivo dell'offerta tecnica.

Punteggio Offerta Economica

La valutazione sarà attribuita, in funzione del valore del ribasso percentuale R risultante dall'Allegato “Offerta Economica” compilato dal concorrente. La Commissione, una volta aperte tutte le buste relative alle offerte economiche pervenute, attribuirà il punteggio al Concorrente attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = 30 \times \frac{R_i}{R_{\max}}$$

dove:

P_i punteggio assegnato al concorrente i-esimo (due cifre decimali);

30 punteggio massimo del criterio di valutazione n.2 - Economico;

R_i ribasso sulla base di gara del concorrente i-esimo derivante dalla documentazione dell'offerta in valutazione (dall'Allegato “Offerta Economica”). L'offerta è valida solo per R>0;

R_{max} valore del maggior ribasso (valore maggiore) tra tutte le offerte presentate nell'ambito del criterio.



DISCIPLINARE DI GARA

Pena l'esclusione, non saranno ammesse:

- offerte condizionate o con riserva;
- offerte plurime;
- offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24. PROCEDURA DI GARA

24.1. APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 09/07/2020 alle ore 10:00 in una sala della Residenza Municipale e potrà essere seguita su piattaforma SATER.

N.B. Si precisa che, a seguito delle recenti norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e fintanto che tali norme rimarranno in vigore, le sedute pubbliche previste dovranno svolgersi esclusivamente attraverso la piattaforma SATER a cui ciascun concorrente potrà collegarsi.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/> nella sezione dedicata alla presente procedura almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno tre giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) Sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio da applicarsi secondo le disposizioni dell'art. 83, c. 9, del D.Lgs. 50/2016;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice, tramite la pubblicazione all'albo pretorio. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 o in mancanza trasmessi dall'operatore economico su richiesta della stazione appaltante.

24.2. VERIFICA REQUISITI TECNICI

La verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.



Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it – servizi on line – AVCPASS operatore economico)

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere in qualsiasi momento della procedura ai partecipanti la prova dei requisiti di partecipazione tramite l'esibizione della documentazione probatoria indicata dagli artt. 83 ed 86 D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli del Disciplinare di gara.

A seguito delle verifiche, il RUP provvederà ad adottare il provvedimento di ammissione ed esclusione dei partecipanti.

L'ammissione o l'esclusione dei concorrenti sarà resa nota sul profilo committente entro 2 giorni dall'adozione. ("Estratto Verbale").

24.3. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara abiliterà, sul Sistema SATER, la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, per lo sblocco della documentazione tecnica.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche con attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel presente disciplinare.

A conclusione della procedura di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice convocherà una nuova seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata, almeno due giorni prima della data fissata.

24.4. APERTURA DELLA "BUSTA OFFERTA ECONOMICA" E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Nel corso della seduta pubblica, la Commissione renderà noti gli esiti della valutazione delle offerte tecniche ed i relativi punteggi assegnati e, successivamente, procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e a darne lettura.

Verificata la completezza e la regolarità della documentazione costituente l'offerta economica, la Commissione attribuirà in seduta pubblica i punteggi relativi agli elementi di valutazione di natura economica.

Sulla base dei punteggi attribuiti, la Commissione effettua il calcolo del punteggio complessivo e redige la graduatoria dei concorrenti.

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà formulata proposta di aggiudicazione al concorrente che abbia conseguito il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità, sarà ritenuta migliore la posizione del concorrente individuato mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta stante.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, è valutata la congruità delle offerte che presentano sia il punteggio relativo all'offerta tecnica, sia quello relativo all'offerta economica pari **o superiori ai quattro quinti** dei corrispondenti punti massimi previsti per la parte tecnica ed economica dell'offerta.

Rimane salva la possibilità per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 comma 3, di richiedere ai concorrenti spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte anche qualora queste non risultino anormalmente basse, al fine di verificare la serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

A tale procedimento si applica l'articolo 97 del D.lgs. 50/2016.



25. COMMISSIONE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 Membri, esperti nel settore cui si riferisce l'appalto.

In capo ai commissari non devono esistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77 comma 9 del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

I componenti esterni saranno scelti tra i dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, professionisti abilitati o professori universitari, mediante l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici tenuto da ANAC, qualora questo sia operativo alla data di nomina della Commissione, o, in mancanza, individuati dalla Stazione Appaltante secondo criteri di competenza e di rotazione.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

26. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche del possesso dei requisiti e delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

A norma dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 180 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al precedente punto 15 "GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA". La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del presente disciplinare;
- esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

27. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Si procederà all'individuazione dell'Aggiudicatario **anche in presenza di una sola offerta valida**, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.



DISCIPLINARE DI GARA

- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di modificare, prorogare, revocare il Bando di Gara, nonché di non affidare il servizio in oggetto per motivi di pubblico interesse.
- L'aggiudicazione verrà disposta con apposita determinazione e sarà dichiarata efficace a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nelle modalità previste dalla normativa vigente.
- L'appalto potrà essere aggiudicato altresì con riserva. Tale riserva si intenderà sciolta per l'Amministrazione aggiudicatrice, quando a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara hanno conseguito piena efficacia giuridica ivi comprese le verifiche di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.
- L'offerta è valida **per 180 giorni** decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima. Il concorrente si impegna comunque a confermare, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Amministrazione appaltante, la validità dell'offerta per **ulteriori 180 giorni** qualora alla data della prima scadenza dell'offerta presentata non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara.
- Se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non verrà stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare all'Amministrazione e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare, ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.
- **Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Aggiudicatario, ivi incluse le spese per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara** sui quotidiani e sulla G.U.R.I., che vengono stimate in via presuntiva a circa € 4.000,00, ma che potranno essere quantificate precisamente solo successivamente e che dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante **nel termine di 60 giorni** dall'aggiudicazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016.
- Si avverte che comporteranno decadenza dall'aggiudicazione stessa:
 - La mancata presentazione da parte dell'impresa aggiudicataria della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, **entro il termine di 60 (sessanta) giorni** dalla data della comunicazione della aggiudicazione;
 - La mancata costituzione da parte dell'impresa aggiudicataria della cauzione definitiva, delle garanzie e delle coperture assicurative di cui l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 entro il termine fissato per la stipulazione del contratto; l'Ente Appaltante, in tale ipotesi, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente e provvederà altresì all'incameramento del deposito provvisorio, fatta salva ogni altra azione anche civile e/o penale dell'Amministrazione appaltante, per inadempienza.
- L'impresa aggiudicataria dovrà infine:
 - Comunicare il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale, del medico competente, ove previsto, designati ai sensi del D.Lgs. 81/08, successivamente anche per ciascuna impresa subappaltatrice;
 - Comunicare, ove nominato dalle rappresentanze sindacali, il nominativo e il luogo di reperibilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche per le imprese subappaltatrici;
 - Produrre autocertificazione del legale rappresentante con la quale attesta di aver provveduto alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e che lo stesso è depositato presso la sede dell'azienda ubicata in Via _____, Località____, e consultabile a semplice richiesta in qualsiasi momento dalla Stazione Appaltante;



- Produrre l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII del D.Lgs. n.81/2008 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale in materia di sicurezza in relazione ai lavori da eseguire ai sensi dell'art.90 comma 9, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, qualora trattasi di lavoratori autonomi;
- Trasmettere il Piano Operativo della Sicurezza ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n.81/2008, sottoscritto dal Legale Rappresentante;

L'adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipulazione del contratto. Pertanto, nel caso l'impresa Aggiudicataria non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni e le informazioni richieste entro i termini che saranno comunicati dall'Amministrazione appaltante, ovvero risulti sfornita dei requisiti richiesti, l'Amministrazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione con atto motivato e provvederà a scorrere la graduatoria per l'individuazione del nuovo aggiudicatario. L'Amministrazione appaltante provvederà, altresì, nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente, all'incameramento della "garanzia provvisoria". Nei confronti del nuovo aggiudicatario si procederà ai riscontri di cui sopra, con le stesse modalità e le stesse conseguenze.

Al termine dei necessari controlli, che verranno espletati nei tempi previsti dell'Amministrazione, non superiori in ogni caso a 30 giorni, si procederà alla stipulazione del contratto di servizio secondo le modalità indicate dall'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di Gara, si rinvia alla legislazione vigente.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie insorgenti in fase di gara è competente esclusivamente il **Tribunale Amministrativo Regionale Emilia - Romagna**, Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna.

Per le controversie insorgenti in fase di esecuzione del contratto è competente esclusivamente il **Foro di Ferrara**, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa fornita.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dall'Amministrazione Aggiudicatrice per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare le capacità di ordine generale, economiche finanziarie e tecnico professionali dei concorrenti richieste per l'esecuzione dell'appalto nonché per l'aggiudicazione e gli adempimenti di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione Aggiudicatrice ai fini della stipula del contratto, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione Aggiudicatrice potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" o "giudiziari" ai sensi dell'art. 4 c.1 lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati



DISCIPLINARE DI GARA

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione Aggiudicatrice in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e dell'Amministrazione appaltante;
- a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza dell'Amministrazione aggiudicatrice e dell'Amministrazione appaltante in ordine al presente procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte della commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 241/1990.

I dati conferiti dal concorrente, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito Internet del COMUNE DI FERRARA, al link del presente Appalto.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il COMUNE DI FERRARA, il responsabile del trattamento dei dati è l'ing. Ferruccio Lanzoni

F.to digitalmente: Il Responsabile del procedimento
Ing. Ferruccio Lanzoni